



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DECISIONE A CONTRARRE PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000,00 €

Oggetto: Affidamento diretto per l'acquisto di un bagno chimico in affitto dal 01 al 30 settembre durante le campagne di scavo presso l'area archeologica di Gonfienti (PO) per le esigenze di ricerca e didattica del Dipartimento Sagas /Università degli Studi di Firenze, per un importo complessivo pari a euro 134,43 oltre Iva 22 % euro 164,00. Non sono previsti oneri per la sicurezza - RUP Dott.ssa Silvia Urbani CIG: B7C4276449 – CUP B53C22009170005 - Buono d'ordine U-GOV 70 del 25/07/2025

Il Dirigente/il Direttore/il Responsabile di Struttura,

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" e in particolare il co. 1 dell'art 17 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DANDO ATTO che, ai sensi dell'art. 15, co. 1 del d.lgs. 36/2023 è nominato Responsabile Unico di Progetto la dott.ssa Silvia Urbani, la quale ha dichiarato l'assenza di conflitto di interessi ai sensi del successivo art. 16;

CONSIDERATO che, in caso di affidamento diretto, la determinazione a contrarre di cui individua l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RICHIAMATI i principi di cui alla Parte I e II della Parte I del Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

VISTA la richiesta di acquisto del professore Luca Cappuccini;

VISTA l'informale indagine di mercato, l'offerta economicamente più vantaggiosa alla luce delle esigenze dell'Amministrazione è quella costituita dall'impresa Sebach SpA Unipersonale, con sede in Via Fiorentina 109 – 50052 Certaldo (FI) - P.I 03912150483,



che quantifica in € 120,00 oltre IVA 22 % euro 146,40, il costo per il contratto di noleggio per un wc chimico sul cantiere di scavo archeologico;

DATO ATTO del rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023 e del divieto di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;

VISTO che ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D. Leg.vo 36/2023, è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

VISTO l'art. 11 comma 2, secondo il quale nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'[allegato I.01](#);

VISTO l'art. 57 comma 1, secondo il quale per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione OMISSIS le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti OMISSIS specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:

- a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'[articolo 11](#)

CONSIDERATA la nota illustrativa del Bando tipo n. 1/2023 nella quale si sottolinea che spetta alle stazioni appaltanti valutare, a seconda della tipologia dell'appalto, se il medesimo dipende da prestazioni standardizzate e contrattualizzate, ovvero da presentazioni professionali o di mera fornitura che non contemplano l'impiego di personale



contrattualizzato e per le quali non è pertanto richiesta la valutazione del CCNL applicato; PRESO ATTO che l'attività oggetto dell'appalto è riconducibile a mera fornitura senza posa in opera e non richiede pertanto ulteriori verifiche sulla contrattazione collettiva nazionale applicata al personale dipendente;

CONSIDERATO che l'affidamento riguarda esclusivamente la fornitura di beni, non è necessario verificare l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), in considerazione del fatto che il CCNL si applica generalmente a rapporti di lavoro e non a mere transazioni commerciali di beni;

VISTI lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze e il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze;

PRESO ATTO che l'Operatore economico affidatario ha reso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che la stazione appaltante verificherà l'assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice e che, pertanto, la Stazione appaltante si riserva ogni più ampio potere di autotutela in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 241/1990 e del DPR 445/2000;

VISTO il co.2 bis dell'art. 35 del Codice in merito all'accesso agli atti e riservatezza che prevede che in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'[articolo 24](#), nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'[articolo 99](#), nonché per le altre finalità previste dal presente codice ed acquisito pertanto il consenso Privacy dell'OE;

RICHIAMATO l'art. 52 del d.lgs. 36/2023 e il Regolamento di Ateneo sulle verifiche a campione delle dichiarazioni rese dagli operatori economici in occasione di affidamenti diretti di importo non superiore a euro 40.000, prot. N 277701 del 17/11/2023, le dichiarazioni sul possesso dei requisiti dell'Operatore economico affidatario potranno essere soggette a verifica a campione secondo le modalità nel prefato Regolamento;

RILEVATO che è possibile procedere ad affidamento diretto per forniture e servizi fino all'importo di 140.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO l'art. 4 del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126 convertito in Legge 20 dicembre 2019 n. 159 ai sensi del quale non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di Ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione *[anche didattica nel caso di acquisti ICT]*:

- a) le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 449 450 e 452 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 in materia di ricorso alle convenzioni quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;
- b) le disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione;

PREMESSO quanto disposto dall'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023 (Libro I, Parte II del nuovo codice dei contratti pubblici) che obbliga, a partire dal 1° gennaio 2024, ogni stazione appaltante a svolgere attività di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, utilizzando una "piattaforma di approvvigionamento digitale" certificata idonea a interagire con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;

RITENUTA tale previsione funzionale a garantire, da parte della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), una serie di servizi quali la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara, ai sensi degli articoli 27 e 28 del codice;

CONSIDERATO quanto disposto nel comunicato del 10/01/2024, dal Presidente dell'ANAC, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero che, al fine di

favorire le Amministrazioni all'adeguamento ai nuovi sistemi digitali e all'utilizzo delle PAD e, altresì, consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, è possibile utilizzare, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, l'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, raggiungibile al link [https://www.anticorruzione.it/-/piattaformacontratti pubblici](https://www.anticorruzione.it/-/piattaformacontratti-pubblici), disponibile fino al 31 dicembre 2024;

VISTO il Comunicato del Presidente Anac del 18 giugno 2025 in merito all'adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024 con la conseguente estensione *sine die* della proroga all'utilizzo della PCP;

RITENUTE la congruità del costo dell'affidamento e la necessità di affidare il servizio per le motivazioni in premessa con speditezza considerati i requisiti del progetto e le esigenze di funzionamento della struttura del Dipartimento Sagas;

VISTA la possibilità di utilizzare tale strumento in modalità suppletiva per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate;

VISTA l'immediatezza consentita dall'interfaccia PCP messa a disposizione da ANAC al fine del raggiungimento degli stessi obiettivi, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza, attribuiti alle PAD, il cui funzionamento procedurale risulta ben più complesso e pertanto sproporzionato rispetto al risultato che deve conseguire e dunque non sempre adeguato al raggiungimento di un'efficace azione amministrativa;

CHE tale criterio di selezione contribuisce al rispetto del principio del risultato quale attuazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità come sancito dall'art.1 del D.lgs. 36/2023;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento della fornitura di cui sopra per le motivazioni sopra evidenziate e nel rispetto dei principi di cui alla Parte I e II della Parte I del Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato.



VISTO la copertura finanziaria della spesa che graverà per euro 146,40 Iva 22% inclusa sui Fondi 58524_DIPECC_23_27 a disposizione del professore Luca Cappuccini per la quota parte archeologia;

DATO ATTO che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co. 3-bis, del d.lgs. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI e che in conseguenza non risulta necessaria la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore;

DATO ATTO che ai sensi del co. 4 dell'art. 53 del d.lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto, non è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per le seguenti motivazioni: caratteristica del mercato di riferimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato, in forma scritta, in modalità elettronica mediante scrittura privata *in alternativa* mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art 55 co. 2 del D.lgs. 36/2023 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di *stand still* per la stipula del contratto;

ciò premesso

DISPONE

a) L'affidamento diretto su PCP Anac, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l'acquisto di un bagno chimico in affitto dal 01 al 30 settembre durante le campagne di scavo presso l'area archeologica di Gonfienti (PO) per le esigenze di ricerca e didattica del Dipartimento Sagas /Università degli Studi di Firenze, per un importo complessivo pari a euro 120,00 oltre Iva 22 % euro 146,40 non sono previsti oneri per la sicurezza, all'impresa Sebach SpA Unipersonale;

b) Il Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa Silvia Urbani che accerterà la regolare esecuzione del contratto;



- c) l'affidamento in oggetto è espressamente condizionato all'esito positivo delle espletande verifiche sul fornitore in ordine al possesso dei requisiti di capacità a contrarre di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
- d) che la spesa per l'affidamento graverà per euro 146,40 Iva 22% inclusa sui Fondi 58524_DIPECC_23_27 a disposizione del professore Luca Cappuccini per la quota parte archeologia;
- e) che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- f) che il contratto d'appalto si intende stipulato con scrittura privata/mediante buono d'ordine, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023 e che sarà sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche di legge circa il possesso dei requisiti generali dell'Appaltatore di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
- g) Il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione di legge;

Firenze, 24/07/2025

Il Dirigente/Direttore/Responsabile